

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 8 settembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 27/2020

DECRETO “AGOSTO”

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14.8.2020 il D.L. n. 104 del 14.8.2020 (Decreto “Agosto”), recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”. Il decreto si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e dovrà essere convertito in Legge entro il 13.10.2020.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

* * * * *

**1. INDENNITA' PER IL MESE DI MAGGIO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE
DI PREVIDENZA PRIVATE (art. 13)**

Al fine di dare completa attuazione all’art. 78 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), viene riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020.

Secondo quanto previsto dal Decreto “Agosto”, l’indennità spetta in automatico ai professionisti iscritti alle casse private che hanno già goduto del bonus per i mesi di marzo e aprile: in questo caso il pagamento del bonus di 1.000 euro per il mese di maggio avviene mediante bonifico (senza presentazione di una nuova domanda).

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Per i soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile, l'indennità per il mese di maggio è invece riconosciuta previa presentazione all'ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14.9.2020).

Si ricorda che l'indennità in oggetto spetta ai professionisti iscritti alle casse private:

- che hanno avuto nel 2018 un reddito professionale fino a 35.000 euro e hanno visto ridurre la propria attività a seguito dell'emergenza Covid;
- che hanno avuto un reddito professionale nel 2018 tra i 35.000 e i 50.000 euro, con una riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019;
- che hanno chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

Inoltre il professionista non deve:

- essere in pensione;
- avere in corso un contratto subordinato di lavoro a tempo indeterminato;
- avere già presentato domanda per altri bonus all'Inps o ad altre casse di previdenza;
- avere goduto di cassa integrazione per l'emergenza Covid o dei bonus per lavoratori stagionali del turismo, agricoli, dello spettacolo e collaboratori sportivi;
- aver ricevuto il reddito di emergenza o cittadinanza.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (art. 58)

È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del Decreto) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Modalità di riconoscimento del contributo

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA DI BENI E SERVIZI NEI CENTRI STORICI TURISTICI (art. 59)

Il Decreto riconosce un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle "zone A" o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Calo del fatturato

Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle "zone A" dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 nelle "zone A" dei suddetti Comuni.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all'art. 58 del Decreto "Agosto".

4. PROROGA DELLA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI ALLE "PMI" (art. 65)

L'art. 65 del Decreto "Agosto" proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 i termini di sospensione previsti all'art. 56, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") riguardanti le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese.

Si ricorda che l'art. 56 del Decreto "Cura Italia" ha disposto che le micro imprese (inclusi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA) e le PMI possono beneficiare dei seguenti provvedimenti (*cf.* circolare di Studio n. 20/2020 § 2):

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

- aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020: gli importi accordati (anche per la parte eventualmente non utilizzata) non possono essere revocati neppure parzialmente sino al 30 settembre 2020 (ora prorogato al 31 gennaio 2021);
- prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 (ora prorogato al 31 gennaio 2021): i contratti sono prorogati (con i rispettivi elementi e senza formalità) sino al 30 settembre 2020 (ora prorogato al 31 gennaio 2021);
- rate dei mutui e degli altri finanziamenti rateali e canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 (ora prorogato al 31 gennaio 2021): sospensione fino al 30 settembre 2020 (ora prorogato al 31 gennaio 2021) di rate di mutui e altri finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) nonché di canoni di leasing con scadenza prima del 30 settembre 2020 (ora prorogato al 31 gennaio 2021). Limitatamente alle imprese del comparto turistico il termine della sospensione è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2021.

È, inoltre, stabilito che:

- la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all'art. 56 del Decreto "Cura Italia", al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020);
- la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 2 dell'art. 56 del Decreto "Cura Italia", possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 56;
- il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive previste dal comma 8 dell'articolo 56, del D.L. n. 18/2020, tiene conto delle modifiche dei termini introdotte.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (art. 77)

Il Decreto "Agosto" ha apportato alcune modifiche all'art. 28 del Decreto "Rilancio" (che a sua volta

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

ha subito modifiche in sede di conversione), recante la disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo (*cfr.* circolare di Studio n. 21/2020 § 4).

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi registrati nell'esercizio precedente (2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare) inferiori a 5 milioni di euro, spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività (30% in caso di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione al Decreto "Rilancio", il credito spetta ora anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi registrati nell'esercizio precedente (2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare) superiori a 5 milioni di euro, ma nella misura del 20% per i canoni di locazione, *leasing* o concessione e del 10% per i canoni di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e turismo e per i *tour operator*, il credito d'imposta spetta a prescindere dai ricavi 2019.

I locatari devono aver subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato, per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
- le strutture termali.

Il Decreto "Agosto" prevede che il credito d'imposta è parametrato all'importo dei canoni versati nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

- può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del D.L. 34/2020), compreso il locatore (in tale ultimo caso, la cessione, accettata dal locatore, può realizzarsi con il pagamento del canone decurtato della somma pari al credito d'imposta ceduto).

6. ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU 2020 PER ALBERGHI, STABILIMENTI BALNEARI, ALTRI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO, FIERE CINEMA E TEATRI (art. 78)

Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020:

1. gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
2. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3. gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
5. gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Si ricorda che per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 (come modificato - relativamente agli immobili di cui al punto 3 che precede - in sede di conversione nella Legge 17.7.2020 n. 77, avvenuta dopo la scadenza del versamento dell'acconto IMU per il 2020) aveva già previsto l'esclusione dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 (cfr. circolare di Studio n. 21/2020 § 17).

Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili in categoria D/3 destinati a cinema e teatri

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

7. ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DELLE RITENUTE NON OPERATE (art. 97)

Il Decreto "Agosto" introduce la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto "Rilancio" (*cf.* circolare di Studio n. 21/2020 § 12).

In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione già previsto dal Decreto "Rilancio", secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

La seguente tabella riepiloga le nuove scadenze relative ai versamenti sospesi e al pagamento delle

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del Decreto “Rilancio:

| Importi da versare | Scadenza originaria | Nuove Scadenze Decreto “Agosto” |
|---|----------------------------|--|
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) | Dal 1.4.2020 al 31.5.2020 | <u>Prima ipotesi:</u> - in unica soluzione entro il 16.9.2020. |
| Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni non operate dal sostituto d'imposta (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro) | Dal 17.3.2020 al 31.5.2020 | <u>Seconda ipotesi:</u> - in massimo n. 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.9.2020. |
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) | Dal 8.3.2020 al 31.3.2020 | <u>Terza ipotesi:</u> - 50% in unica soluzione entro il 16.9.2020; - 50% in massimo n. 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.1.2021. |
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi) | Dal 2.3.2020 al 31.3.2020 | <u>Quarta ipotesi:</u> - 50% in massimo n. 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.9.2020; - 50% in massimo n. 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.1.2021 |
| Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche) | Dal 8.3.2020 al 30.6.2020 | |

8. RINVIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA (art. 98)

Al ricorrere di determinati requisiti, il Decreto “Agosto” proroga dal 30.11.2020 al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti aventi

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

esercizio coincidente con l'anno solare).

Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89 della L. n. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Requisito del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

9. NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (art. 110)

Il Decreto “Agosto” introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (esercizio 2020 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare). In particolare, questa rivalutazione potrà avere:

- rilevanza solo civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

In altri termini, applicando questa nuova rivalutazione, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

Ambito soggettivo

La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.

Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della Legge n. 342/2000, possono applicare questa rivalutazione anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Imposta sostitutiva del 3%

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102, comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della Legge n. 724/94.

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'1.1.2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All'occorrenza, questi soggetti possono "affrancare" la riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente "civilistica" alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all'affrancamento.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 26.1.2001 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

